

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
26 settembre 1990 *

Nella causa T-52/89,

Alfonso Piemonte, dipendente del Consiglio delle Comunità europee, residente a Overijse (Belgio), con l'avv. Françoise Decoster, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaria Myson Sarl, 6-8, rue Origer,

ricorrente,

sostenuta dalla

Federazione del pubblico impiego europeo, con sede a Bruxelles, con l'avv. Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume,

interveniente,

contro

Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. Arthur Alan Dashwood, direttore del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Jörg Käser, direttore della direzione degli Affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer, Kirchberg,

convenuto,

avente ad oggetto l'annullamento di una decisione del Consiglio, notificata con nota 6 maggio 1988, con cui si rifiuta al ricorrente il pagamento forfettario delle spese di viaggio per le persone equiparate a figli a carico che non risiedono nella sede di servizio del dipendente,

* Lingua processuale: il francese.

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto dai signori A. Saggio, presidente, C. Yeraris e B. Vesterdorf, giudici,

(motivazione non riprodotta)

dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso è respinto.**
- 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.**